

(N. 51)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GRASSI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(TUPINI)

col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

(SEGNI)

col Ministro dei Trasporti

(CORBELLINI)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

e col Ministro della Marina Mercantile

(SARAGAT)

NELLA SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1948

Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, nonchè del D. L. 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

ONOREVOLI SENATORI. — Per la sollecita applicazione delle provvidenze legislative per la industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, stabilite con i decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 121, si è manifestata la necessità di apportare alle relative norme alcune integrazioni che formano oggetto dell'unito disegno di legge, nel quale vengono altresì previste le opportune disposizioni per l'esecuzione delle provvidenze stesse.

Con l'art. 1 del disegno di legge si provvede ad estendere ai finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare e ai finanziamenti concessi ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, lo speciale privilegio istituito con decreto legislativo 1° novembre 1944, n. 367, e già esteso in passato ad altri finanziamenti a medio termine autorizzati con leggi speciali (Decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 449, e 11 settembre 1947, n. 891). Tale privilegio, mentre consente una più idonea garanzia dei crediti concessi, specialmente nei confronti degli impianti dei macchinari e concessioni, evita, in genere, complicate ed onerose procedure ipotecarie o di costituzione di pegno.

Nei casi in cui si verifichi il sovrapporsi di detti privilegi speciali, l'ordine di priorità sarà determinato dalla data delle relative annotazioni.

L'articolo 2 stabilisce che alle operazioni creditizie in parola si applichino le esenzioni fiscali già previste per le medie e piccole industrie e la riduzione degli onorari notarili, in analogia a quanto è già disposto da altre leggi speciali in materia.

Si è ravvisato opportuno estendere tali benefici alla costituzione di garanzie prestate da terzi che intervengano nei contratti relativi alle operazioni di finanziamento, per costituire maggiori garanzie anche nell'interesse dello Stato.

Con l'articolo 3, in considerazione dell'esperienza acquisita per le operazioni compiute dalle Sezioni e degli inconvenienti verificatisi, si sono parificate le Sezioni del Credito industriale agli Istituti di Credito fondiario ad all'Istituto Mobiliare Italiano, nei confronti dei quali non si applica l'ultimo comma dell'arti-

colo 67 della legge fallimentare, cioè la revoca degli atti stipulati nel cosiddetto « periodo di cessazione dei pagamenti ».

Nell'articolo 4 si riconosce formalmente che le provvidenze per l'industrializzazione si applicano alle regioni ed ai Comuni di cui agli articoli 1 e 11 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e quindi anche alle provincie di Latina e Frosinone.

Inoltre, viene stabilito che l'attività delle Sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali, potrà svolgersi non soltanto nei limiti dei fondi di garanzia anticipati dallo Stato, contenuti in un importo che si è dovuto limitare, per ragioni di bilancio, in misura sufficientemente adeguata alla risoluzione, sia pure parziale, del problema della industrializzazione del Mezzogiorno, ma anche con altre disponibilità in atto e principalmente con quelle che gli Istituti finanziatori potranno procurarsi man mano che se ne manifesti la necessità, previa autorizzazione dei competenti organi di tutela del credito e del risparmio. A tal fine, lasciando impregiudicate le decisioni del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, si contempla la facoltà di emettere buoni poliennali anche al portatore. Ai titoli emittendi si estendono quindi le agevolazioni già previste per le obbligazioni che la Sezione di credito industriale del Banco di Napoli è stata autorizzata ad emettere per altre operazioni creditizie e precisamente per le anticipazioni interessanti la ricostruzione industriale.

Fermo poi restando l'onere già a carico dello Stato per i fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni, nonchè agli articoli 9 e 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, anche per le operazioni suaccennate è addebitata, nella misura del 70%, la eventuale perdita accertata su ciascuna operazione ai fondi indicati nelle citate disposizioni di legge.

Con ciò, mentre non si è arrecato maggior aggravio allo Stato, per evidenti ragioni equitative si applicano i fondi di garanzia al complesso delle operazioni dirette alla industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

Per analoghe considerazioni è sempre fermi restando gli oneri di bilancio già autorizzati,

il concorso nel pagamento degli interessi è esteso nella stessa misura e durata anche a tutte le operazioni indicate.

Con l'articolo 5 si consente, per le medesime considerazioni di equità, che i finanziamenti autorizzati a favore delle medie e piccole industrie dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi del Decreto Legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, anche se già concessi, possano essere ammessi, a richiesta degli interessati, al beneficio del concorso statale negli interessi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 5 marzo 1948, n. 121, fermo restando l'onere statale del 4% sull'importo totale dei 10 miliardi.

L'articolo 6 prevede la partecipazione, negli organi deliberanti delle Sezioni di credito industriali, quando viene trattata la materia relativa alla industrializzazione del Mezzogiorno e delle isole, di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e dei rappresentanti dei Ministeri indicati nell'articolo 10 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

Le provvidenze contemplate dal disegno di legge presentano carattere di particolare urgenza in rapporto alla ben nota situazione economico-industriale delle regioni meridionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle operazioni di credito effettuate dalle Sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli, Sicilia e Sardegna, ai sensi dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121, nonché alle operazioni di credito effettuate dalle Sezioni di Credito Industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, ai sensi del Decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, è esteso il privilegio previsto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 1° novembre 1944, n. 367, modificato dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, qualora non sia escluso dai rispettivi atti di finanziamento che potranno limitarlo a determinati beni dell'azienda finanziata.

Qualora nei confronti della stessa azienda siano fatte più annotazioni di privilegio, l'ordine di priorità è determinato dalla data delle annotazioni medesime. Alle operazioni, di cui al primo comma del presente articolo, si estendono anche, in quanto applicabili, gli articoli 6, 8, 9 comma primo e secondo e 10 del Decreto Legislativo 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 2.

Le esenzioni e le agevolazioni previste dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419 e dall'ultimo comma dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 1° novembre 1944, n. 367, si applicano anche alle operazioni di cui al Decreto Legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 e successive modificazioni.

Tutte le esenzioni ed agevolazioni sopra indicate si applicano anche alla costituzione di garanzie da parte di terzi che intervengano negli atti e contratti relativi alle operazioni concesse ai sensi del Decreto Legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni, e del Decreto Legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano alle Sezioni di Credito Industriale del Banco

di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna per tutte le operazioni di credito compiute dalle Sezioni stesse.

Art. 4.

I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 10 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1947, numero 1598, sostituiti dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 5 marzo 1948, n. 121, possono essere concessi per stabilimenti industriali ai fini dell'attuazione di iniziative ritenute efficienti per la industrializzazione delle regioni e territori di cui agli articoli 1 e 11 del Decreto Legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

Per tali finanziamenti, nonché per quelli effettuati ai sensi del Decreto Legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, a favore di medie e piccole industrie dell'Italia meridionale ed insulare, le sezioni di credito industriale degli Istituti finanziatori possono essere autorizzate dal Ministro del Tesoro, sentito il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ad effettuare operazioni anche mediante utilizzo delle disponibilità provenienti dai fondi di dotazione, dalle anticipazioni ricevute, dal risconto, nonché dalla graduale emissione di obbligazioni o di buoni fruttiferi poliennali, anche al portatore, nei limiti di somma e di tasso di interesse consentiti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Alle obbligazioni ed ai buoni fruttiferi emessi ai sensi del comma precedente si applicano tutte le disposizioni contenute nell'articolo 6 del Decreto Legislativo 13 ottobre 1946, n. 244.

Per tutti i finanziamenti effettuati a norma del presente articolo, la perdita accertata su ciascuna operazione è addebitata nella misura del 70% della perdita stessa ai fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, modificati dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dagli articoli 9 e 12 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

Lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 4% e per la durata non superiore ai dieci ed ai cinque anni, rispettivamente per le operazioni relative all'industrializzazione del Mezzogiorno ed a favore delle piccole e medie industrie, entro i

limiti complessivi dell'onere già autorizzato con l'articolo 10 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, modificato dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

Art. 5.

I finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie dell'Italia meridionale ed insulare, deliberati dai competenti Organi delle Sezioni di Credito Industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ai sensi del Decreto Legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, anche se già concessi, possono essere ammessi — a richiesta degli interessati — al beneficio del concorso statale negli interessi, di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge.

Art. 6.

Alle riunioni degli organi deliberanti delle Sezioni di Credito industriale dei Banchi di Napoli, di Sicilia e di Sardegna, quando si tratti di operazioni creditizie per la industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, partecipano, con voto deliberativo, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.